



Lettera aperta

Spett.le Direzione
KOS Group

Oggetto: chiarimenti in merito alla comunicazione sugli obblighi assicurativi - legge n. 24/2017

La scrivente Organizzazione Sindacale, con riferimento alla comunicazione interna del 2 marzo 2026 relativa agli obblighi assicurativi previsti dalla legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), ritiene opportuno fornire alcune precisazioni di carattere normativo riguardanti la figura dell'Operatore Socio Sanitario (OSS).

La normativa citata disciplina la responsabilità professionale sanitaria e prevede specifici obblighi assicurativi riferiti agli esercenti le professioni sanitarie.

Tuttavia, l'Operatore Socio Sanitario non rientra tra le professioni sanitarie, ma è qualificato dalla normativa vigente come operatore di interesse sanitario (tecnico), ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006.

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 24/2017, il quale stabilisce che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sono tenute a dotarsi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera per i danni cagionati dal personale operante a qualunque titolo presso la struttura stessa.

Pertanto, la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nello svolgimento delle attività lavorative rientra nella copertura assicurativa obbligatoria della struttura sanitaria per tutto il personale operante al suo interno.

Per quanto concerne l'Operatore Socio Sanitario, si evidenzia che l'attuale quadro normativo non prevede l'applicazione dei medesimi meccanismi di responsabilità professionale e di rivalsa previsti per gli esercenti le professioni sanitarie.

Si richiama inoltre il DM n. 232 del 15 dicembre 2023, che disciplina i requisiti minimi delle polizze assicurative previste dalla legge n. 24/2017. Il decreto individua parametri assicurativi e massimali con riferimento alle categorie di rischio degli esercenti le professioni sanitarie, senza prevedere specifiche disposizioni relative agli operatori socio sanitari.

Ne consegue che, in assenza di parametri assicurativi normativamente previsti per tale figura professionale, le compagnie assicurative non dispongono di riferimenti legislativi specifici per la determinazione di coperture assicurative obbligatorie analoghe a quelle previste per le professioni sanitarie.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno chiarire che l'eventuale stipula di una polizza assicurativa individuale da parte degli Operatori Socio Sanitari può configurarsi esclusivamente come scelta volontaria e non come obbligo derivante dalla normativa vigente, non essendo previsti specifici meccanismi di rivalsa né parametri assicurativi normativi riferiti a tale figura professionale.

In assenza di tali presupposti normativi, eventuali polizze assicurative proposte sul mercato non risultano configurate come copertura di un rischio professionale disciplinato dalla legge, ma possono eventualmente limitarsi alla tutela delle spese legali o ad altre forme di assistenza assicurativa non riconducibili alla responsabilità professionale sanitaria prevista dalla normativa vigente.

Ne consegue che eventuali polizze assicurative proposte sul mercato, comprese quelle talvolta incluse nelle quote associative di alcune organizzazioni sindacali o associative e presentate come copertura per “colpa grave”, non possono essere ricondotte alla copertura del rischio professionale sanitario disciplinato dalla normativa citata, potendo eventualmente prevedere esclusivamente forme di tutela accessoria, quali assistenza legale o altre garanzie contrattuali.

Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede a codesta Direzione di voler chiarire:

- se la richiesta di stipula di una polizza assicurativa personale sia da intendersi come obbligo aziendale o come semplice facoltà individuale per gli OSS;
- quale sia il fondamento normativo specifico che estenderebbe tale obbligo agli Operatori Socio Sanitari;
- se la struttura ritenga che la copertura assicurativa aziendale prevista dall’art. 10 della legge n. 24/2017 sia ritenuta sufficiente a coprire i rischi derivanti dall’attività del personale operante.

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che la normativa vigente, ed in particolare l’art. 10 della legge n. 24/2017, e il dlgs 232/2023 stabiliscono in maniera chiara l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie di dotarsi di adeguata copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi dal personale operante a qualunque titolo presso la struttura.

Alla luce di tale previsione normativa, la richiesta rivolta agli Operatori Socio Sanitari di stipulare una polizza assicurativa personale per la copertura della responsabilità civile o per colpa grave verso terzi appare non coerente con l’impianto della disciplina vigente, che individua nella struttura sanitaria il soggetto tenuto a garantire la copertura dei rischi derivanti dall’attività svolta dal personale nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Si invita pertanto codesta Direzione a riesaminare la comunicazione interna sopra richiamata alla luce della normativa vigente, al fine di evitare interpretazioni che possano generare equivoci o indebiti oneri a carico dei lavoratori.

La scrivente Organizzazione Sindacale resta disponibile ad un confronto istituzionale sul tema, al fine di garantire una corretta applicazione della normativa e la tutela dei lavoratori.

Distinti saluti.

La segreteria SHC Mario Lippolis

11/3/2026